ATTO DI RINNOVO DELLA CONVENZIONE – ANNO 2024

Tra

L'Università degli Studi di Messina, (di seguito anche solo Università), con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, P.IVA 00724160833 C.F. 800004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore pro tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la carica presso l'Università, PEC: protocollo@pec.unime.it

E

La Startup MUOVITI IN LIBERTA' S.r.l., (di seguito anche solo "startup") C. F. 03565820838, con sede in Messina, Vill. Cep Pal. 17 n.28, rappresentata dall'Amministratore delegato Sig. Paolo Brigo, domiciliato per la sua carica presso la sede della Società, PEC: muovitinliberta@pec.it

Entrambe congiuntamente indicate anche "Parti"

PREMESSO CHE:

- Muoviti in Libertà è una start up innovativa sociale, creata al fine di progettare e fornire tramite una piattaforma digitale e un'applicazione per dispositivi "mobile" interamente ideati e sviluppati secondo un principio di innovazione tecnologica e di economia collaborativa servizi afferenti al campo socio-assistenziale dedicati a persone con disabilità e anziani, agli operatori professionali del settore e agli assistenti personali/familiari privati;
- la start up è nata con l'obiettivo di dare una risposta concreta al bisogno delle persone con disabilità di vivere il proprio quotidiano con la stessa libertà di scelta delle altre persone, in un'ottica di inclusione sociale;
- la start up, nel dicembre del 2020, ha richiesto la collaborazione dell'Università ai fini della sperimentazione ed avvio del progetto denominato "Yukker", consistente nella realizzazione di una applicazione (App) e di una piattaforma web, accessibile da ogni dispositivo connesso a internet (pc desktop o mobile), finalizzata a permettere ad una persona con disabilità di trovare e scegliere un assistente personale DOVE e QUANDO "serve";
- a tal fine le Parti, in data 27/01/2021, hanno sottoscritto una Convenzione (rep. univ. n. 22 del 28/01/2021), della durata di un anno, rinnovata anche negli anni 2022 e 2023, ed hanno conseguentemente avviato una collaborazione, che ha permesso, attraverso la condivisione delle rispettive conoscenze e professionalità, di sviluppare e diffondere l'App "Yukker";
- il servizio offerto dall'App permette alle persone con disabilità di trovare una pronta disponibilità alle proprie richieste di assistenza da parte di chi può proporsi a pagamento o a titolo di volontariato. Grazie all'ampio *database* di operatori selezionati iscritti a Yukker, l'interessato, tramite l'App, potrà chiedere l'assistenza necessaria per l'espletamento di vari servizi, tra cui: compagnia a domicilio, igiene e cura, preparazione e assistenza ai pasti, pulizia alloggio, spese e commissioni, accompagnamento e assistenza per attività fuori casa, assistenza per utilizzo ausili informatici o di altro tipo, trasporto con mezzo dell'utente o dell'operatore, interprete LIS (lingua dei segni italiana);

- l'accesso all'App Yukker viene offerto agli studenti e al personale universitario con disabilità ad un canone scontato di 9 euro anno, anziché 9,90 euro anno, prezzo al pubblico;
- l'Università ritenendo vantaggiosa l'offerta proposta dalla start up, nell'ottica di favorire la piena inclusione e partecipazione alla vita universitaria dello studente/personale con disabilità, e al contempo condividendo con la stessa il comune interesse a far proseguire la proficua collaborazione avviata, intende rinnovare gli impegni già assunti con i precedenti atti, definendo più dettagliatamente le modalità della collaborazione nell'ottica di migliorare e sviluppare ulteriormente l'App Yukker, e anche al fine di organizzare e gestire congiuntamente eventi culturali, quali mostre, convegni, dibattiti, seminari rivolti agli studenti e alla cittadinanza, nonché collaborare per la diffusione e promozione dei risultati, per la realizzazione di pubblicazioni congiunte e per la creazione di nuove attività formative rivolte agli studenti;
- le attività svolte attraverso la mediazione dell'App Yukker vengono riconosciute valide per maturare l'esperienza e le abilità richieste per l'ottenimento di Crediti Formativi Universitari ai sensi dell'art. 5 decreto 3 novembre 1999, n. 509. In tal modo gli studenti universitari, che svolgeranno il servizio a favore di altri studenti in situazione di disabilità che ne abbiano fatto richiesta attraverso l'App YUKKER, potranno ottenere dei crediti formativi secondo le modalità e la quantificazione determinati con apposita delibera del Senato Accademico;

PER QUANTO SOPRA PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della collaborazione

L'Università e la startup si propongono di proseguire, nel perseguimento delle rispettive finalità, la collaborazione nel campo della comunicazione e dell'innovazione sociale, volta a sostenere la promozione e il miglioramento del servizio fornito dall'App e dalla piattaforma del progetto Yukker, finalizzati a favorire l'incontro tra domanda e offerta di servizi di assistenza agli studenti e al personale universitario con varie disabilità, secondo modalità che verranno concordate tra le Parti.

Art. 3 – Impegni delle Parti

Nell'ambito della Convenzione in oggetto, l'Università si impegna a:

- a) promuovere e diffondere il servizio fornito dall'App e dalla piattaforma del progetto Yukker tra i diversi *stakeholder* del territorio;
- b) collaborare con l'*owner* di progetto al fine di implementare e sviluppare ulteriormente il servizio offerto;
- c) promuovere attività formative e di diffusione dei servizi dell'App Yukker;
- d) coinvolgere gli studenti ed il proprio personale con disabilità quali "utenti Yukker" ed,

al contempo, un adeguato numero di studenti universitari (possibilmente di facoltà sociosanitarie ed educative) con la funzione di "operatore/accompagnatore Yukker", ai quali, una volta espletato il servizio, potranno essere riconosciuti crediti formativi, ai sensi dell'art. 5 decreto 3 novembre 1999, n. 509, secondo la quantificazione determinata con apposita delibera del Senato Accademico;

e) acquistare 500 coupon, al fine di garantire ai propri studenti e al personale universitario con varie disabilità la fruizione del servizio Yukker per l'anno 2024, dietro pagamento della somma di €. 4.500 IVA inclusa;

L'Università provvederà al pagamento dei coupon, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, tramite bonifico a favore di Muoviti in Libertà srl, IBAN:

IT28R0306909606100000168774, Causale: "Attivazione Coupon Yukker – Atto di rinnovo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e la Startup "Muoviti in Liberà" s.r.l. ".

La start up Muoviti in libertà, a sua volta, si impegna a:

- a) coordinare le attività relative all'utilizzo del progetto in collaborazione con i partner;
- b) mettere a disposizione il materiale necessario per la realizzazione delle diverse attività oggetto del servizio;
- c) collaborare nella diffusione dei risultati;
- d) attivare i coupon a favore dei beneficiari indicati dall'Università, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e, qualora gli stessi godessero già di coupon gratuiti messi a disposizione dalla start up, quest'ultima provvederà ad estenderne la durata per un ulteriore anno. Le Parti, inoltre, si impegnano di comune accordo:
- a) a svolgere attività legate alla sperimentazione e alla diffusione del servizio;
- b) a favorire il coinvolgimento di altri attori presenti sul territorio;
- c) a promuovere in maniera integrata i risultati conseguiti attraverso diversi canali di comunicazione o l'organizzazione di eventi.

Le attività di collaborazione suindicate e le eventuali nuove iniziative condivise dalle Parti potranno essere più dettagliatamente definite di volta in volta tramite specifici accordi attuativi, che regoleranno: modalità, tempistiche, risorse ecc. necessarie alla realizzazione delle specifiche iniziative, tenendo conto delle esigenze istituzionali delle Parti.

Art. 4 – Riservatezza

Si definiscono **Informazioni Riservate:** tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli che siano comunicate dalla startup o dall'Università (di seguito, ciascuna, "Parte Divulgante")

all'Università o alla startup (di seguito, ciascuna, "Parte Ricevente") nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate, con riguardo alle informazioni di carattere personale e particolare, alle stesse si applica il principio di riservatezza e sicurezza di cui all'art. 5 del Regolamento Generale UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 ed in ogni caso tali informazioni non potranno essere oggetto di diffusione a soggetti indeterminati ai sensi dell'art. 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

Con la sottoscrizione del presente accordo, la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente.

Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento agli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente;
- siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;
- sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria;
- siano ottenute dalla Parte Ricevente per il tramite di un terzo, il quale le conosce in buona fede e ha pieno e legittimo titolo di disporne.

Con riferimento alle "Informazioni riservate" la Parte Ricevente:

- utilizzerà le "Informazioni riservate" per il solo e unico scopo dell'esecuzione delle attività di cui al presente atto;
- non utilizzerà le "Informazioni riservate" in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, alla Parte Divulgante;
- non potrà riprodurre, in tutto o in parte, le "Informazioni riservate" se non quanto

espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante;

- restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate;
- distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate.

Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle "Informazioni riservate" o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere della presente Convenzione, la Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con la cura del buon padre di famiglia e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzione sono state eseguite.

La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

Art. 5 – Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

Background: tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte, prima del periodo di efficacia della Convenzione.

Sideground: tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte, durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della convenzione.

Foreground: tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione.

Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o registrazione.

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background che sarà messo a disposizione dell'altra Parte solamente ai fini dell'attuazione della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario.

Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground.

Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che per i progetti di ricerca e sviluppo concordati e sviluppati nell'ambito della presente Convenzione, la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle Parti. Nel caso in cui entrambe le Parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per stabilire i termini della comproprietà. In caso di risultati tutelabili, tale accordo dovrà comunque prevedere la facoltà di ciascuna Parte di

ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all'acquisto nel caso in cui l'altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia. L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta della start up, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità.

In particolare: in caso di decisione della start up di depositare una domanda di brevetto, l'Università si impegna a posticipare l'eventuale pubblicazione avente ad oggetto tali risultati brevettabili, per il tempo necessario al deposito della domanda di brevetto e comunque non superiore a 60 giorni dal ricevimento degli esiti della verifica dei requisiti sostanziali per la brevettazione.

La start up si adopererà per procedere alla verifica della brevettabilità e alla stesura e al deposito del brevetto nel minor tempo possibile. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione fra l'Università e la start up.

Art. 6 – Risoluzione della Convenzione per inadempienza

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere.

Art. 7 – Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

Ogni Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 8 - Responsabilità delle parti e obblighi assicurativi

Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.

Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le Parti.

Art. 9 – Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà eseguito da ciascuna parte nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati verranno conservati per tutta la durata della convenzione stessa e successivamente nei termini previsti per la prescrizione ordinaria.

Con riguardo al trattamento di dati personali l'Università degli Studi di Messina e La Startup MUOVITI IN LIBERTA' sono titolari autonomi del trattamento:

- per quanto attiene alla titolarità dell'Università degli Studi di Messina sono oggetto di trattamento le informazioni di carattere personale relative al profilo di utente-Yukker (studente o dipendente con disabilità) che l'Ateneo comunica alla Startup allo scopo specifico di definire il dominio di utenza e facilitare la iniziale e minima registrazione: Nome, Cognome; Sesso; telefono, e-mail. Inoltre, sono oggetto di trattamento da parte dell'Ateneo informazioni di carattere personale ricomprese nella carriera didattica e relative al profilo di "operatore/accompagnatore Yukker" di studentesse o studenti la cui attività svolta presso la startup nel ruolo di operatore è riconosciuta ai fini del completamento del percorso formativo mediante l'attribuzione di Crediti Formativi Universitari;
- per quanto attiene alla titolarità della Startup MUOVITI IN LIBERTA sono oggetto di trattamento le informazioni di carattere personale e particolare relative al profilo di utente-Yukker dello studente o del dipendente con disabilità che, accedendo con le proprie credenziali, completa in maniera autonoma sulla piattaforma Yukker: Anno di nascita, Indirizzo, codice fiscale, breve presentazione, tipo di disabilità, foto, password.

L'Università degli Studi di Messina e La Startup MUOVITI IN LIBERTA' adempiono, in autonomia, alle rispettive responsabilità previste dal Regolamento Generale UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016. Entrambe le Parti, secondo la propria competenza, provvederanno a fornire ai soggetti interessati (per entrami i profili di utente-Yukker e operatore/accompagnatore Yukker) le informazioni sul trattamento ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Generale UE.

Art. 11 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha una durata di 1 anno dalla data della stipula ed è rinnovabile a seguito di nuovo Accordo scritto tra le Parti.

È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

Art. 12 – Risoluzione delle controversie e legge applicabile

L'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Messina.

Per l'Università degli Studi di Messina Il Rettore (Prof. Salvatore Cuzzocrea) Per Muoviti in Libertà srl L'Amministratore Delegato (Brigo Paolo)